



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

13/2013 R.G. Procura Federale Fibis

01/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– il tesserato Sig. DE GERONE VITTORIO, [REDACTED] tesserato Fibis in proprio ed in qualità di Presidente dell'ASD Metropolitan di Thiene (VI);

– CSB ASD Metropolitan Thiene in persona del suo Presidente;

per rispondere della violazione degli artt. 1, 7 e 14 del Reg. Giustizia Fibis

fatto aggravato perché commesso con il mezzo della pubblicità ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera f), l'affiliato Fibis Metropolitan biliard di Thiene, in persona del suo presidente e legale rapp.te pro tempore risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 1 reg. giustizia Fibis, avendo lo stesso postato i seguenti commenti con i mezzi e con le modalità sopra descritte: "vogliamo far ripartire come si deve il biliardo? E' così semplice basta che la federazione investa gli introiti do entrate annuali ma non per riempirsi la panza...", "i delegati e presidenti di provincia ecc ecc faranno sempre i comodi della fibis perché sono istruiti a fare così...dei circoli non gli interessa morto uno se ne fa un altro...", "non affido il mio club, la mia decisione è presa! Il mio è un lavoro, e non mi faccio comandare da passa tempisti...", "presidenti provinciali o regionali che siano messi lì tanto xke qualcuno ci devesser senza nesso criterio di regola, magari già ramificati in un loro club, dunque fanno le cose solo per propri interessi e il resto che si arrangi...", "fibis=dittatura sportiva e non è uno scherzo", "...non faccio più la fibis e quelli che vogliono vadano ad iscriversi i altri

club! Non voglio far parte più di questo sistema di papponi!", così proferendo pubblicamente comunicazioni dense di giudizi e rilievi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità della federazione, dei suoi dirigenti nazionali e periferici, delle istituzioni federali nel loro complesso;

– Fatti commessi in data 24 e 28 luglio 2013.

Premesso

Il procedimento nasce dalla segnalazione del 20.09.2013 del Presidente Regionale Fibis del Veneto e Trentino Alto Adige e del Delegato Provinciale di Vicenza, con la quale veniva allegata documentazione attinente ad alcuni messaggi inseriti in rete e di contenuto denigratorio nei confronti della Federazione e dei suoi dirigenti.

In particolare, in data 24 e 28 luglio erano stati inseriti molti messaggi di chiaro contenuto lesivo per l'immagine della Federazione e delle sue istituzioni su alcune pagine Facebook riferibili al gruppo libero "il biliardo sportivo nel Triveneto", nonché nella pagina personale del tesserato Pasian Roberto.

All'udienza del 7 marzo 2014 non era presente il sig. De Gerone, pur regolarmente citato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per un periodo di mesi tre.

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli artt.1, 7 e 14 del Regolamento di Giustizia Fibis.

I messaggi, già riportati nell'atto di deferimento riportato *supra* (cui per comodità espositiva si rimanda) contengono una indubbia carica offensiva e denigratoria e non paiono poter essere scriminati da alcun elemento, posta altresì la natura non tecnica ed argomentata delle critiche, unicamente volte a gettare discredito sulla Federazione.

Non si possono nutrire dubbi sulla riconducibilità al tesserato/presidente di CSB dei numerosi messaggi in oggetto alla luce della provenienza dalla pagina personale dello stesso.

Pare evidentemente raggiunta la prova della scorrettezza del comportamento tenuto dell'incolpato, il quale, peraltro, non ha addotto alcun elemento a suo discarico.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena richiesta dal Procuratore Federale della sospensione da ogni attività Federale per mesi tre.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, **condanna l'incolpato VITTORIO DE GERONE alla sospensione da ogni attività Federale per mesi tre.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 4 aprile 2014

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. *Fausto Bruzese*

I consiglieri

Avv. *Roberto Filecarno*

Avv. *Elisa Fabbri*